



Città di Pineto

Provincia di Teramo

Comune Operatore di Pace

Area Tecnica

“Urbanistica-Assetto del Territorio-Attività Produttive”



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVITÀ' DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle seguenti fonti normative:

- a) dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- b) dal DPR 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di Attuazione del Cod. della Strada);
- c) dal DPR 24 Luglio 1977 n. 616;
- d) dalla Legge 15 Gennaio 1992 n. 21 così come modificato dalla L. n. 14 del 27.2.2009.
- e) dalla L.R. 7 novembre 1998 n. 124;
- f) D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (T.U. enti locali);
- g) dalle disposizioni Regolamento conforme allo schema tipo regionale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 573/C del 10.09.2012;
- h) dalle disposizioni del presente regolamento, che modifica il sopra citato regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 02.09.2016;

ART. 2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO E DELLA RIMESSA

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio senza limite territoriale. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse nel territorio comunale. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
3. Il servizio di noleggio con conducente è compiuto su richiesta del trasportato e/o trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui all'art. 7.
4. La rimessa e la sede del vettore o unità locale anche secondaria devono trovarsi

all'interno del territorio del Comune di PINETO per essere a disposizione dell'utenza. Per rimessa si intende un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato ed idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio, in regola con le norme edilizie ed urbanistiche e di destinazione d'uso, disponibile in base ad un valido titolo giuridico.

5. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelievo e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.
6. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati:
 - a) Fogli vidimati e con progressione numerica;
 - b) Timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza ; la compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:
 1. Targa veicolo;
 2. Nome del conducente;
 3. Data, luogo e km di partenza e arrivo;
 4. Orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
 5. Dati del committente;

Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

ART. 3

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOVEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO

1. Il numero delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente viene fissato con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, tenendo presenti i seguenti parametri:
 - l'entità della popolazione residente nel territorio comunale;
 - la distanza del Comune dal capoluogo di provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria;
 - l'entità, la frequenza, le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale;
 - le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe.
2. L'aumento del numero delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente è soggetto ad approvazione ai sensi dell'art. 34 del presente Regolamento e deve essere stabilito in proporzione al variare dei parametri di cui al comma 1) del presente articolo.

CAPO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO

ART. 4

TITOLO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale, con la modalità prevista ai sensi dell'art. 8, a

- persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9;
2. Le autorizzazioni sono personali e cedibili soltanto ai sensi degli artt.15 e 16 del presente regolamento.
 3. Le autorizzazioni saranno contraddistinte in un numero progressivo di esercizio .
 4. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza di una autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.

ART. 5 CUMULO DEI TITOLI

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente .

ART. 6 CONDIZIONI E FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21.
2. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15.1.1992 n. 21.
Ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 15.1.1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi suddetti. Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
3. Il conferimento è consentito previa la presentazione all'ufficio competente, dei seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
 - b) copia dell'atto di conferimento della licenza o dell'autorizzazione debitamente registrato;
 - c) copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
5. L'ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposito nulla-osta con Annotazione mediante appendice di autorizzazione.
4. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

ART. 7 SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

1. I veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previo nulla osta del Dirigente Responsabile, qualora il titolare di autorizzazione presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o dell'Amministrazione Comunale.

CAPO III

REQUISITI, IMPEDIMENTI E MODALITA' PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI

ART. 8

BANDO DI PUBBLICO CONCORSO

1. Per esercitare il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.
2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazione superiore a quello necessario per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 3.
3. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture sono rilasciate attraverso **bando di pubblico concorso** ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirla in forma singola o associata;
4. L'autorizzazione per l'esercizio di attività di noleggio mediante autovetture può essere rilasciata esclusivamente alle figure giuridiche di cui all'art. 7 della L. 21/92;
5. Per poter conseguire o mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che rilascia l'autorizzazione;
6. Nel bando di pubblico concorso il Responsabile del Settore Competente dovrà indicare i titoli preferenziali dallo stesso Comune individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza e non discriminazione nonché della normativa di settore e generale.

ART. 9

REQUISITI NECESSARI PER L'AMMISSIONE AL BANDO DI PUBBLICO CONCORSO

I requisiti necessari da possedere al momento della presentazione della domanda, per partecipare al bando, sono:

1. iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della L. 15.1.1992 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi;
2. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporto di persone ed eventuale certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860 e successive variazioni, se la ditta è già esistente ovvero impegno all'iscrizione entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione ;
3. Possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi;

4. non essere incorsi in provvedimenti adottati ai sensi del D.lgs 159/2011 (Codice delle Leggi antimafie e misure di prevenzioni nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
5. non essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
6. non essere incorsi in condanne per guida in stato di ebbrezza secondo l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada o in guida in condizioni di alterazione fisica o psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada
7. di non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare pronunciata a norma di legge;
8. non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;
9. la disponibilità di idonea rimessa e indicazione della relativa ubicazione in base ad un valido titolo giuridico ovvero impegno ad averla entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione;
10. essere proprietario o avere la disponibilità (anche in leasing) del veicolo con il quale si intende effettuare il servizio di noleggio, con indicazione del tipo e di eventuali particolari caratteristiche per i portatori di handicap ovvero impegno ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione;
11. non esplicitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
12. non essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni
13. non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti
14. non essere titolare di licenza per l'esercizio pubblico di taxi;

ART. 10

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Il rilascio dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente avviene in base a quanto previsto dall' art. 8, comma 1, della L. 21/1992 e succ. integr., attraverso bando di pubblico concorso, pertanto chi intende ottenere l' autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare istanza diretta al Sindaco del Comune a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso;
2. Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società deve specificare, qualora ne sia già in possesso al momento della presentazione della domanda:
 - il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio;
 - *la sede del vettore o unità locale anche secondaria e l'ubicazione della rimessa che devono essere, esclusivamente, situate nel territorio comunale.*

3. Nella domanda gli interessati devono dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. e sotto la loro personale responsabilità:
1. Le proprie generalità complete, nel caso di ditta individuale;
 2. La ragione sociale e le generalità del legale rappresentante, in caso di società;
 3. di avere la cittadinanza italiana o di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi;
 4. di essere in possesso dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della L. 15.1.1992 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi;
 5. di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporto di persone ed eventuale certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860 e successive variazioni, se la ditta è già esistente ovvero di impegnarsi all'iscrizione entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione;
 6. non essere incorsi in provvedimenti adottati ai sensi del D.lgs 159/2011 (Codice delle Leggi antimafia e misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
 7. di non essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
 8. di non essere incorsi in condanne per guida in stato di ebbrezza secondo l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada o in guida in condizioni di alterazione fisica o psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada
 9. di non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare pronunciata a norma di legge;
 10. di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;
 11. di disporre di sede legale o unità locale (anche secondaria) e di avere la disponibilità di idonea rimessa e indicazione della relativa ubicazione, in base ad un valido titolo giuridico, ovvero di impegnarsi ad averla entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione;
 12. di essere proprietario o avere la disponibilità (anche in leasing) del veicolo con il quale si intende effettuare il servizio di noleggio, con indicazione del tipo e di eventuali particolari caratteristiche per i portatori di handicap ovvero di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione;
 13. di non esplicitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

14. di non essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.
15. di non essere titolare di licenza per l'esercizio pubblico di taxi;
16. non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti
17. di essere in possesso di eventuali titoli di preferenza, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 6, del presente Regolamento

La domanda deve essere corredata dal seguente documento:

➤ fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità

4. Se trattasi di società o di cooperative miste costituite tra imprese, non sono richieste le certificazioni di cui ai precedenti punti nn. 3), 10), 13); occorre peraltro la produzione del certificato di iscrizione presso il Registro delle Imprese competente.
5. Se il soggetto richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti, previa dichiarazione, gli estremi di:
 - a) statuto ed atto costitutivo;
 - b) certificato d'iscrizione all'Albo Cooperative;
 - c) certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio di una Provincia Abruzzese;
 - d) certificato d'iscrizione al B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
 - e) elenco soci;
 - f) C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;
 - g) certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

ART. 11

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Espletato il Bando i posti verranno assegnati a seguito di graduatoria. La graduatoria di assegnazione sarà effettuata secondo l'ordine del maggior punteggio ottenuto per i titoli da ciascun candidato.
2. Il Responsabile del Settore Competente, entro 30 (trenta) giorni dal termine della presentazione delle domande, valuta la regolarità delle domande pervenute e valuta i titoli assegnando i punteggi relativi e approva la graduatoria.

ART. 12

ASSEGNAZIONE E RILASCIO AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del Settore Competente - entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione della graduatoria per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, provvede a comunicare agli interessati l'assegnazione delle autorizzazioni, assegnando un termine di 60 (sessanta) giorni per la presentazione della documentazione di cui all'art. 9, oltre che l'avvenuta immatricolazione del mezzo da parte dell'Ufficio Provinciale Direzione Trasporti e

Terrestri e la disponibilità della carta di circolazione del veicolo emessa ad uso pubblico di Noleggio con Conducente.

2. Decorso inutilmente il suddetto termine, si riterrà decaduta l'assegnazione e si provvederà d'ufficio ad assegnare l'autorizzazione al soggetto che segue immediatamente in graduatoria.
3. L'autorizzazione sarà rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al DPR n. 300/1992.
4. L'autorizzazione ha validità illimitata, fatte salve diverse disposizioni di Legge che dovessero intervenire, a condizione che in capo al titolare ed al veicolo permangono tutti i requisiti richiesti.

ART. 13

IMPEDIMENTI SOGGETTIVI

1. Costituiscono impedimenti soggettivi al rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio di noleggio di autoveicoli con conducente:
 - a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento, o comunque in modo abusivo;
 - b) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
 - c) l'essere incorsi in condanne per guida in stato di ebbrezza secondo l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada o in guida in condizioni di alterazione fisica o psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada
 - d) l'essere incorsi in provvedimenti adottati ai sensi del D.lgs 159/2011 (Codice delle Leggi antimafia e misure di prevenzioni nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
 - e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - f) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.
2. Il verificarsi successivo di capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza dell'autorizzazione

ART. 14

INIZIO DEL SERVIZIO

1. L'assegnatario della nuova autorizzazione comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio con autovettura entro 120 (centoventi) giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa.
2. Il predetto termine di 120 giorni può essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

CAPO IV
MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 15
TRASFERIBILITÀ PER ATTO TRA VIVI

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare e previo assenso del Comune, a soggetto dallo stesso designato purché in possesso dei prescritti requisiti, di cui all'art. 9, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
2. L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, la riconsegna dei titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi dovrà avvenire entro dieci giorni dalla data di protocollo di arrivo del suddetto certificato. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesto entro un anno dal verificarsi dell'evento, pena decadenza dell'autorizzazione stessa.
3. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15.1.1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione rilasciata anche da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.
4. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 2, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova autorizzazione alla persona designata, la quale potrà ritirare il nuovo titolo autorizzatorio contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.
5. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto.
6. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile.
7. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata dei requisiti di cui all'art. 9 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.13, nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui all'art. 23 del presente regolamento, pena sospensione del procedimento sino alla definizione del procedimento stesso, che comunque dovrà concludersi entro un anno dalla richiesta di subentro, pena decadenza dell'autorizzazione.

ART. 16
TRASFERIBILITÀ PER CAUSA DI MORTE DEL TITOLARE

1. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita, ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni ad altri, designati dai medesimi eredi, purché iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della Legge n. 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti.
2. Entro lo stesso termine, pertanto, deve pervenire la domanda del subentrante in possesso dei requisiti previsti all'art. 9 del presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che intende utilizzare.
3. Se il trasferimento non riesce a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è dichiarata decaduta e, eventualmente, messa a concorso.
4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
5. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.
6. Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento. Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
 - a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata.
 - b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione ai sensi del precedente art. 15, designando entro due anni dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
 - c) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo.

ART. 17

DOMANDA PER IL SUBENTRO NELLA TITOLARITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente, per trasferimento di autorizzazione precedente, deve presentare domanda entro i termini previsti di cui ai precedenti articoli, in carta da bollo diretta al Responsabile del servizio.
2. Nella domanda dovrà indicare:
 - luogo e data di nascita;
 - residenza;
 - cittadinanza;
 - codice fiscale.

3. Il richiedente dovrà inoltre dichiarare, sotto la sua personale responsabilità e con la consapevolezza delle sanzioni previste dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni per chi si rende responsabile di mendaci dichiarazioni:
 - a) di avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo che intende adibire al servizio;
 - b) di non avere trasferito autorizzazione del Comune nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella titolarità;
 - c) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del presente regolamento;
 - d) di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca dell'autorizzazione, da parte del Comune nei quattro anni antecedenti la pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella titolarità.
4. Alla domanda l'avente causa dovrà allegare, oltre ai documenti sopra richiesti, valido titolo giuridico comprovante l'acquisizione del diritto.
5. L'autorizzazione, rilasciata sulla base delle informazioni risultanti dai commi precedenti, non abilita però immediatamente all'esercizio correlato alla stessa se non dopo l'avvenuta annotazione dell'immatricolazione del veicolo da parte della M.C.T.C..
6. Entro sessanta giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, dalla data del rilascio dell'autorizzazione il titolare dovrà esibire i seguenti documenti:
 - a) certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, se iscritto;
 - b) estremi di avvenuta immatricolazione del veicolo da parte della M.C.T.C.;
7. È facoltà dell'amministrazione comunale richiedere la presentazione di certificati e documenti attestanti il possesso dei requisiti e qualità oggetto delle dichiarazioni di cui sopra.

CAPO V

ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI

ART. 18

COLLABORATORI FAMILIARI

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali;
3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:
 - dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 15.1.1992 n. 21;
 - dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare o scrittura privata firmata autenticata e registrata relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 9, ai punti nn. 1, 3, 8, 13 e 14 e all'insussistenza degli

impedimenti soggettivi di cui all'art. 13 del presente regolamento.

- atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - copia dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;
 - certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL;
4. L'ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzatorio del titolare.
 5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.

ART. 19 DIPENDENTI

1. I titolari di autorizzazioni di noleggio con conducente che intendono, avvalersi, nello svolgimento del servizio, di dipendenti regolarmente assunti devono preventivamente comunicare all'ufficio competente i nominativi e le generalità complete degli stessi, corredati dai documenti necessari
2. I dipendenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, punti nn. 1, 3, 8, 13 e 14 e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 13 del presente regolamento

CAPO VI OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEL SERVIZIO DI N.C.C.

ART. 20 OBBLIGHI DEI CONDUCENTI

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, buona fede, senso di responsabilità e, comunque, tenere un atteggiamento civile e decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti all'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- c) mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e di decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie;
- d) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- e) presentare il veicolo all'ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto, per le opportune verifiche;
- f) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
- g) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;

- h) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- i) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti
- j) assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;
- k) compilare e tenere il "foglio di servizio", di cui all'art.11 , comma 4, della Legge 15.01.1922 n. 21

ART. 21

DIRITTI DEI CONDUCENTI

1. I conducenti del servizio di noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
 - a) rifiutare il trasporto di animali quando non ricorre la condizione di cui alla lettera i) dell'art. 20;
 - b) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
 - c) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
 - d) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
 - e) richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
 - f) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto;

ART. 22

DIVIETI DEI CONDUCENTI

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea di:
 - a) fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - b) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
 - c) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - d) trasportare i propri animali;
 - e) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
 - f) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione.
 - g) Esercitare altra attività lavorativa;

ART. 23

RESPONSABILITA' DEL TITOLARE

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, è ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Restano a carico dei conducenti delle autovetture le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

CAPO VII
CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

ART. 24
CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:

1. avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
2. essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
3. essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
4. essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto ministeriale, se immatricolato a partire dal 1 gennaio 1992;
5. osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori d handicap.

ART. 25
CONTRASSEGNI

1. Oltre le caratteristiche di cui all'art. 24, il veicolo adibito al servizio di noleggio con Conducente deve portare all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché, una targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune di PINETO ed il numero dell'autorizzazione.

ART. 26
TARIFFE

1. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro sedi le tabelle.
2. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è concordato preventivamente tra il cliente ed il noleggiatore.
3. La prestazione del servizio non è obbligatoria
4. I conducenti possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
5. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento e nel caso di convenzioni con soggetti terzi si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni

ART. 27
TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI
HANDICAP

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15.1.1992 n. 21, i servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli.

2. Il servizio può essere svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.

3. I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.

ART. 28 **SOSTITUZIONE AUTOVEICOLI**

1. Il titolare dell'autorizzazione è autorizzato dal Dirigente Responsabile alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate all'art. 24 e necessarie per lo svolgimento dell'attività mediante nulla osta.
2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla osta suddetto ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.
3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sull'autorizzazione la variazione intervenuta, in forma di appendice all'autorizzazione.

ART. 29 **DIVIETO DI STAZIONAMENTO SU AREE PUBBLICHE**

1. È fatto divieto di stazionare con autovetture da noleggio con conducente sulle aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.

CAPO VIII **VIGILANZA E SANZIONI**

ART. 30 **VIGILANZA**

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di noleggio con conducente compete agli organi di polizia, ivi compreso dalla Polizia Municipale locale.

ART. 31 **SOSPENSIONE E SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**

1. Oltre ai casi di decadenza o revoca, l'autorizzazione comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni e il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lg. n. 267/2000:

1. violazione all'art. 2 del presente regolamento
2. violazione all'art. 20 del presente regolamento;
3. violazione all'art. 22 del presente regolamento;
4. violazione all'art. 25 del presente regolamento;
5. violazione all'art. 28, comma 2, del presente regolamento;
6. violazione all'art. 29 del presente regolamento;
7. in tutti gli altri casi previsti dal vigente Regolamento o da altre leggi, salvo i casi di revoca o decadenza;

2. Chiunque eserciti l'attività alla guida dell'autoveicolo, senza aver ottenuto l'iscrizione a ruolo prevista dall'art. 6 della Legge 21/92, oltre alla sospensione dell'autorizzazione di cui al precedente comma, è previsto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 3.000,00;

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è punita:

- con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 alla prima inosservanza;
- con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art.6 alla seconda inosservanza;
- con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art.6 alla terza inosservanza;
- con la cancellazione dal ruolo di cui all'art.6 alla quarta inosservanza.

4. La sospensione e l'applicazione della sanzione amministrativa è comminata anche nel caso in cui le sopra citate violazioni siano commesse da collaboratori o dipendenti.

5. L'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, elevata dall'autorità competente trova disposizione nella L.689/1981 e dal vigente Regolamento per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni dei regolamenti e delle ordinanze;

6. Il Responsabile del Settore competente, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.

7. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione a cura del Responsabile del Settore competente, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio.

8. Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta regionale

ART. 32 DECADENZA

1. Il Responsabile del Servizio, dichiara la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente provvedendo contestualmente al ritiro del titolo autorizzatorio nei seguenti casi:
 1. sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 9 del presente regolamento;
 2. il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui all'art. 13 del presente

- regolamento;
3. mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 14 del presente regolamento;
 4. estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 5. morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 14 del presente regolamento o non abbiano provveduto a trasferire il titolo nei termini previsti dal precitato 16, comma 1,
 6. avere ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio dell'autorizzazione in violazione degli artt. 9 e 13 e 15, comma 3, del presente regolamento;
 7. interruzione del servizio per un periodo superiore a 180 giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore;
 8. alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
 9. esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività o di rinuncia all'atto autorizzatorio da parte del titolare dello stesso;
2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
 3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 , e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è punita:
 - con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 alla prima inosservanza;
 - con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art.6 alla seconda inosservanza;
 - con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art.6 alla terza inosservanza;
 - con la cancellazione dal ruolo di cui all'art.6 alla quarta inosservanza.
 4. Il provvedimento di sospensione viene adottato dall'autorità competente.
 5. Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta regionale.

ART. 33 **REVOCA**

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata dall'autorità competente, a ciò preposta, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, nei seguenti casi:
 - a) quando l'attività viene esercitata da persona che non sia il titolare dell'autorizzazione o personale di esso dipendente o coadiuvante;
 - b) quando l'autoveicolo a noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se su gli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
 - c) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
 - d) quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
 - e) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;

- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
 - h) In tutti gli altri casi previsti dalla legge;
2. Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta regionale, per le determinazioni di competenza.

ART . 34

SINDACATO REGIONALE SUI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Il presente regolamento verrà sottoposto a successiva approvazione da parte dei competenti uffici della Regione Abruzzo.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi dello Statuto Comunale.
3. Le deliberazioni del Consiglio Comunale relative alla determinazione del numero, del tipo e delle caratteristiche delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente adottate in relazione al presente regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione dei competenti uffici della Regione Abruzzo.

ART. 35

DISPOSIZIONI FINALI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa richiamo, oltre alle disposizioni che precedono, alle leggi comunitarie, statali, regionali e provinciali e norme attinenti, nonché agli altri regolamenti comunali, in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.